


RISCHI E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'USO DELL'IA Nella PA

**1.4.2026
Nicola Gargano**



Legge 132/2025

Art. 14 Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

Legge 132/2025

Art. 14 Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

Legge 132/2025

Art. 14 Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

Legge 132/2025

Art. 14 Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Regolamento (UE) 2024/1689

Articolo 14

Sorveglianza umana

1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso.
2. La sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare qualora tali rischi persistano nonostante l'applicazione di altri requisiti di cui alla presente sezione.
3. Le misure di sorveglianza sono commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto di utilizzo del sistema di IA ad alto rischio e sono garantite mediante almeno uno dei tipi di misure seguenti:
 - a) misure individuate e integrate nel sistema di IA ad alto rischio dal fornitore prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio, ove tecnicamente possibile;
 - b) misure individuate dal fornitore prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, adatte ad essere attuate dal deployer.

Regolamento (UE) 2024/1689

Articolo 14

Sorveglianza umana

4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3, il sistema di IA ad alto rischio è fornito al deployer in modo tale che le persone fisiche alle quali è affidata la sorveglianza umana abbiano la possibilità, ove opportuno e proporzionato, di:
- a) comprendere correttamente le capacità e i limiti pertinenti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, anche al fine di individuare e affrontare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese;
 - b) restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio («distorsione dell'automazione»), in particolare in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche;
 - c) interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto ad esempio degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;
 - e) intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o interrompere il sistema mediante un pulsante di «arresto» o una procedura analoga che consenta al sistema di arrestarsi in condizioni di sicurezza.
 - d) decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;



Regolamento (UE) 2024/1689

Articolo 14

Sorveglianza umana

5. In aggiunta, per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono tali da garantire che il deployer non compia azioni o adotti decisioni sulla base dell'identificazione risultante dal sistema, a meno che tale identificazione non sia stata verificata e confermata separatamente da almeno due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità.

Il requisito di una verifica separata da parte di almeno due persone fisiche non si applica ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto, migrazione, controllo delle frontiere o asilo, qualora il diritto dell'Unione o nazionale ritenga sproporzionata l'applicazione di tale requisito.

Bozza di Linee Guida per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione

In consultazione pubblica sino all'11 Aprile 2026

- Lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione DEVE essere orientato alla realizzazione di capacità e servizi governabili, e non di soluzioni monolitiche o tecnologicamente rigide.
- I sistemi di IA DEVONO essere considerati come sistemi complessi e stratificati, progettati tenendo conto dell'intero stack tecnologico dell'IA, dall'infrastruttura energetica ai servizi applicativi.
-
- Lo sviluppo DEVE favorire una separazione chiara e il disaccoppiamento dei componenti, consentendo l'evoluzione o la sostituzione di modelli, infrastrutture e servizi senza impatti sull'intero sistema.
- In tale prospettiva, le Pubbliche Amministrazioni DEVONO privilegiare architetture agentiche e a servizi, supportate da un orchestratore di servizi di IA, in grado di coordinare modelli, dati e risorse computazionali in modo flessibile e controllabile.

- I sistemi di IA DEVONO essere progettati secondo principi di neutralità hardware, evitando dipendenze strutturali da specifici acceleratori computazionali o architetture proprietarie. Le attività di deployment ed erogazione dei servizi devono tenere conto, inoltre, di fattori non prevedibili, quali shortage, ovvero un disequilibrio del mercato tra domanda e offerta che genera ritardi, rincari e instabilità nelle catene di fornitura, o modifiche nelle dinamiche di pricing; pertanto, in queste architetture la Pubblica Amministrazione DEVE prevedere attività di rollback e fallback.
- Infine, lo sviluppo DEVE essere coerente con i principi di efficienza, sostenibilità, continuità del servizio e autonomia operativa, garantendo che i sistemi di IA possano essere gestiti, adattati ed evoluti nel tempo dalla Pubblica Amministrazione.

TAR DEL LAZIO 4546/2025 sez. seconda del 3.3.2025

"L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, come Chat GPT-4 e Open AI, per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di pulizia e sanificazione, è legittimo e può essere considerato un elemento qualificante dell'offerta tecnica, purché sia supportato da adeguate evidenze e valutazioni tecniche che ne attestino la sostenibilità e l'efficacia."

La società aggiudicatrice dichiarava di voler utilizzare strumenti di IA, come Chat GPT-4 e Open AI, per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di pulizia e sanificazione offerti. Il ricorrente in rappresentanza dell'azienda esclusa contestava l'utilizzo dell'IA in quanto non adeguata alle esigenze del servizio richiesto e privo di reali applicabilità operative.

Il ricorrente al fine di avvalorare la propria tesi utilizzava a sua volta strumenti di IA (ChatGPT-4) ottenendo risposte che, a proprio dire, dimostravano l'inadeguatezza dello strumento

mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202412564&nomeFile=202504546_01.html&subDir=Provvedimenti

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Il capitolo fornisce una declinazione operativa dei principi di adozione dell'Intelligenza Artificiale nelle Pubbliche Amministrazioni, enunciati nelle Linee Guida per l'Adozione dell'Intelligenza Artificiale nella PA par. 3.4, mettendo in relazione ciascun principio con le azioni da adottare nelle fasi di sviluppo e di procurement dei sistemi di IA. Tale raccordo consente di tradurre i principi generali in requisiti tecnici, architettonici e contrattuali concreti, coerenti con un approccio basato sul rischio, con il ciclo di vita dei sistemi di IA e con i principi architettonici delineati nella presente Linea Guida. In totale, sono individuati 20 principi per l'adozione, lo sviluppo e il procurement di sistemi di IA.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 1 – Conformità normativa

Secondo il principio di conformità normativa, le PA adottano i sistemi di IA nel pieno rispetto delle normative nazionali e dell'Unione Europea, assicurando l'aderenza al quadro legislativo vigente. Inoltre, le PA monitorano l'evoluzione normativa e aggiornano costantemente i propri sistemi per assicurarne la conformità alle disposizioni vigenti.

In fase di sviluppo, i sistemi di IA DEVONO essere progettati secondo il principio di compliance by design, includendo requisiti normativi (AI Act, GDPR, New Legislative Framework - NLF) lungo l'intero ciclo di vita. Lo sviluppo DEVE inoltre privilegiare architetture modulari e agentiche, che consentano l'aggiornamento selettivo dei componenti (modelli, servizi, orchestrazione) senza riprogettare l'intero sistema.

In fase di procurement, i contratti DEVONO prevedere obblighi di conformità normativa evolutiva e clausole di adeguamento in caso di modifiche legislative. Il procurement DEVE inoltre evitare soluzioni che rendano tecnicamente o contrattualmente complesso l'adeguamento normativo nel tempo.

Principio 2 – Rispetto dei valori fondamentali dell'UE

Secondo il principio di rispetto dei valori fondamentali dell'UE, le PA adottano i sistemi di IA garantendo i principi definiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cfr. Art. 1 e 2 AI Act). Lo sviluppo DEVE integrare valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e meccanismi di controllo umano, anche attraverso l'uso di agenti con ruoli e responsabilità chiaramente definiti. I modelli DEVONO essere selezionati e orchestrati in modo proporzionato al contesto, evitando soluzioni sovradimensionate. In fase di procurement, le procedure di gara DEVONO valutare l'impatto sui diritti fondamentali dell'intero sistema, inclusi modelli, servizi e componenti di terze parti. Il procurement DEVE inoltre evitare vincoli tecnologici che limitino la sostituibilità dei componenti in caso di criticità.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 3 – Gestione del rischio

Secondo il principio di gestione del rischio, le PA adottano adeguate politiche di gestione del rischio conducendo un'analisi approfondita dei rischi associati all'impiego di sistemi di IA. I sistemi DEVONO essere sviluppati includendo analisi del rischio tecnico, organizzativo e sistemico, considerando anche la dipendenza da fornitori e infrastrutture specifiche. Le architetture agentiche DEVONO consentire la mitigazione del rischio tramite sostituzione o isolamento dei componenti critici. Il procurement DEVE prevedere valutazioni del rischio di lock-in, di continuità operativa e di perdita di controllo tecnologico. I contratti DEVONO supportare portabilità, reversibilità e fallback operativo, inclusa l'esecuzione su infrastrutture alternative.

Principio 4 – Protezione dei dati personali

Secondo il principio di protezione dei dati personali, le PA adottano i sistemi di IA nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, garantendo qualità e integrità dei dati. Lo sviluppo DEVE garantire una netta separazione tra dati, modelli e servizi, favorendo il controllo, la portabilità dei dati e la minimizzazione dei trattamenti. Le architetture agentiche DEVONO consentire un controllo analitico dei flussi informativi. In fase di procurement, i contratti DEVONO limitare l'uso secondario dei dati, garantire la piena titolarità pubblica dei dataset e prevedere obblighi di restituzione e cancellazione. Il procurement DEVE inoltre evitare soluzioni che impongano la coesistenza forzata tra dati e modelli proprietari.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 5 – Responsabilità

Secondo il principio di responsabilità, la responsabilità ultima delle decisioni adottate dai sistemi di IA rimane in capo alla PA. Le PA identificano chiaramente le responsabilità di tutti gli attori coinvolti. In termini di sviluppo, i sistemi DEVONO essere progettati con chiara attribuzione delle responsabilità umane, possibilità di intervento e supervisione, e tracciabilità delle decisioni. L'uso di architetture agentiche DEVE rendere espliciti ruoli, funzioni e limiti dei singoli componenti. In fase di procurement, i contratti DEVONO definire in modo chiaro responsabilità, obblighi di cooperazione, supporto in audit, verifiche e incident handling. Il procurement DEVE inoltre evitare modelli contrattuali che trasferiscano implicitamente responsabilità decisionali ai fornitori.

Principio 6 – Accessibilità, inclusività e non discriminazione

Secondo il principio di accessibilità, inclusività e non discriminazione, le PA assicurano un trattamento equo per tutti i soggetti e gruppi coinvolti nell'adozione dell'IA, promuovendo la parità di accesso, l'uguaglianza di genere e la diversità culturale, adottando misure preventive per evitare bias e discriminazioni. Lo sviluppo DEVE includere test sistematici su bias e impatti discriminatori, coerenti con il livello di rischio del sistema. I sistemi DEVONO prevedere meccanismi correttivi attivabili dalla PA, inclusa la possibilità di sostituire modelli o componenti responsabili di effetti discriminatori, anche tramite architetture modulari e agentiche. In fase di procurement, le gare DEVONO richiedere evidenze documentate su accessibilità, inclusività e mitigazione dei bias, incluse metodologie di test e risultati. Il procurement DEVE inoltre evitare soluzioni che rendano tecnicamente o contrattualmente difficile l'intervento correttivo in caso di discriminazioni.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 7 – Trasparenza, spiegabilità e documentazione

Secondo il principio di trasparenza, spiegabilità e documentazione, le PA garantiscono trasparenza, comprensibilità e adeguata documentazione dei sistemi di IA lungo il loro ciclo di vita, secondo un principio di proporzionalità tra trasparenza ed efficacia (cfr. artt. 11 e 13 AI Act). I sistemi DEVONO essere sviluppati con meccanismi di spiegabilità proporzionati al rischio e al contesto d'uso. Le architetture DEVONO consentire la documentazione separata e aggiornata di modelli, agenti, servizi e logiche di orchestrazione, favorendo la tracciabilità delle decisioni. Il procurement DEVE garantire accesso continuativo alla documentazione tecnica e funzionale, anche post-contratto mediante apposite clausole in fase di gara (contratto). I contratti DEVONO prevedere obblighi di aggiornamento della documentazione in caso di modifica dei modelli, degli agenti o delle logiche decisionali.

Principio 8 – Trasparenza e informazione

Secondo il principio di trasparenza e informazione, le PA informano gli utenti sull'interazione con sistemi di IA, rendendoli consapevoli delle capacità e dei limiti di tali sistemi (cfr. art. 50 AI Act). Lo sviluppo DEVE supportare funzionalità di informazione e consapevolezza dell'utente finale, incluse segnalazioni chiare sull'uso dell'IA e sui limiti del sistema. Le applicazioni DEVONO consentire l'aggiornamento delle informazioni in modo indipendente dal fornitore, anche in contesti multi-agente. In fase di procurement, i contratti DEVONO prevedere obblighi di supporto alla comunicazione istituzionale verso cittadini e imprese. Il procurement DEVE inoltre evitare soluzioni che vincolino i contenuti informativi a interfacce o servizi proprietari non modificabili dalla PA.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 9 – Qualità dei dati

Secondo il principio di qualità dei dati, le PA adottano sistemi di IA garantendo una gestione etica, trasparente e conforme dei dati, assicurandone qualità, integrità, sicurezza e sostenibilità (cfr. art. 10 AI Act). In fase di sviluppo, i sistemi DEVONO includere meccanismi di validazione, controllo e tracciabilità dei dati lungo l'intero ciclo di vita. Lo sviluppo DEVE prevedere separazione tra dati, modelli e servizi, consentendo il controllo dei flussi informativi e l'uso di pipeline orchestrabili, anche in contesti multi-agente. In fase di procurement, i capitolati DEVONO definire requisiti minimi di qualità dei dati, incluse completezza, rappresentatività e aggiornamento. Il procurement DEVE inoltre prevedere strumenti di verifica indipendenti e l'accesso ai log di trattamento dei dati, evitando dipendenze da piattaforme chiuse.

Principio 10 – Accuratezza

Secondo il principio di accuratezza, le PA garantiscono che i risultati prodotti dai sistemi di IA siano accurati e coerenti con gli obiettivi prefissati, adottando misure di monitoraggio continuo (cfr. art. 15 AI Act). Lo sviluppo DEVE prevedere metriche di accuratezza misurabili, documentate e monitorabili nel tempo, in relazione al contesto d'uso e al livello di rischio. I sistemi DEVONO consentire l'aggiornamento o la sostituzione dei modelli (anche tramite orchestrazione agentica) in caso di degrado delle prestazioni. In fase di procurement, i contratti DEVONO includere SLA e KPI sull'accuratezza, con meccanismi di intervento correttivo, inclusa la sostituzione progressiva dei modelli. Il procurement DEVE inoltre evitare vincoli che impediscano l'adeguamento delle prestazioni nel tempo.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 11 – Robustezza

Secondo il principio di robustezza le PA assicurano che i sistemi di IA siano in grado di operare correttamente anche in condizioni avverse o in presenza di guasti (cfr. art. 15 AI Act). In fase di sviluppo i sistemi DEVONO essere progettati con architetture modulari, resilienti e degradabili, in grado di mantenere livelli di servizio proporzionati anche in condizioni non ottimali. Lo sviluppo DEVE inoltre prevedere meccanismi di fallback, inclusa l'esecuzione su infrastrutture CPU-only e la riallocazione dinamica dei componenti tramite orchestrazione. Il procurement DEVE favorire soluzioni componibili e sostituibili, riducendo il rischio di lock-in tecnologico. I contratti DEVONO inoltre prevedere clausole di verifica ed eventualmente risoluzione contrattuale in caso di comportamenti non in linea con quanto previsto a livello contrattuale.

Principio 12 – Sicurezza cibernetica

Secondo il principio di sicurezza cibernetica, le PA garantiscono la sicurezza cibernetica dei sistemi di IA, prevenendo alterazioni, compromissioni o usi illeciti, tutelando integrità, disponibilità e riservatezza di dati e processi (cfr. art. 15 AI Act). Lo sviluppo DEVE integrare requisiti di sicurezza end-to-end su modelli, agenti, infrastrutture e servizi, includendo controllo degli accessi, segregazione dei ruoli e protezione delle pipeline di dati. Le architetture agentiche DEVONO consentire isolamento e sostituzione dei componenti compromessi senza impatti sull'intero sistema. In fase di procurement, i contratti DEVONO includere obblighi di sicurezza, procedure di gestione degli incidenti, notifica tempestiva e cooperazione operativa con la PA. Il procurement DEVE inoltre evitare soluzioni che impediscano l'adozione di misure di sicurezza indipendenti dal fornitore o la migrazione verso infrastrutture alternative.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 13 – Sorveglianza umana

Secondo il principio di sorveglianza umana, le PA garantiscono un adeguato livello di supervisione umana dei sistemi di IA, assicurando la possibilità di verifica, correzione o sostituzione delle decisioni automatizzate (cfr. art. 14 AI Act). In fase di sviluppo, i sistemi DEVONO consentire un intervento umano effettivo, tempestivo e documentabile, anche a livello di orchestrazione dei servizi e degli agenti di IA. Lo sviluppo DEVE inoltre prevedere punti di controllo, modalità di override e meccanismi di arresto o riconfigurazione del sistema. Il procurement DEVE escludere soluzioni che impediscano il controllo umano sostanziale o che rendano l'intervento umano solo formale. I contratti DEVONO garantire accesso operativo agli strumenti di supervisione, senza dipendenze esclusive dal fornitore.

Principio 14 – Registrazioni (logging)

Secondo il principio di logging, le PA adottano sistemi di IA dotati di adeguati meccanismi di registrazione per tracciare e conservare nel tempo le operazioni svolte (cfr. art. 12 AI Act). I sistemi DEVONO essere sviluppati con meccanismi di logging interoperabili, strutturati e verificabili mediante audit, che traccino decisioni, flussi di dati, interventi umani e interazioni tra agenti. I log DEVONO inoltre essere indipendenti dall'infrastruttura sottostante e conservabili anche in caso di migrazione o dismissione. In fase di procurement, i contratti DEVONO garantire alla PA accesso completo ai log, diritti di audit e possibilità di esportazione in formati aperti. Il procurement DEVE evitare soluzioni che rendano i log non accessibili o vincolati a piattaforme proprietarie.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 15 – Adozione di standard tecnici

Secondo il principio di adozione di standard tecnici, le PA tengono in debita considerazione le norme tecniche nazionali, europee e internazionali per garantire interoperabilità, manutenibilità, sicurezza e conformità normativa dei sistemi di IA. Lo sviluppo DEVE basarsi su standard aperti e riconosciuti a livello UE e internazionale, favorendo interoperabilità, portabilità e manutenibilità. Le architetture DEVONO inoltre adottare Application Programming Interface (API) standard e meccanismi di orchestrazione compatibili con ecosistemi multi-fornitore, evitando dipendenze tecnologiche rigide. Il procurement DEVE privilegiare standard aperti, API documentate e formati interoperabili. I contratti DEVONO evitare soluzioni che limitino l'adozione futura di standard emergenti o l'integrazione con altri sistemi e fornitori.

Principio 16 – Efficienza e qualità dei servizi

Secondo il principio di efficienza e qualità dei servizi, le PA adottano l'IA per incrementare l'efficienza operativa e migliorare la qualità dei servizi destinati a cittadini e imprese, favorendo automazione, proattività e semplificazione. I sistemi DEVONO essere progettati in funzione del miglioramento misurabile dei servizi pubblici, in termini di tempi, qualità, accessibilità ed efficacia. L'uso di architetture agentiche DEVE consentire l'automazione modulare dei processi e l'adattamento progressivo dei servizi, anche su infrastrutture eterogenee. In fase di procurement, le gare DEVONO valutare le soluzioni sulla base dell'impatto reale sui servizi, e non esclusivamente sul costo o sulle prestazioni teoriche. Il procurement DEVE inoltre favorire soluzioni che consentano scalabilità, sostituibilità e continuità del servizio nel tempo.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 17 – Innovazione e miglioramento continuo

Secondo il principio di innovazione e miglioramento continuo, le PA adottano un approccio orientato all'innovazione, al miglioramento continuo e alla collaborazione, promuovendo ecosistemi aperti, riuso, aggregazione e, ove opportuno, l'uso di componenti open source e open weights. Lo sviluppo DEVE favorire riuso, modularità e integrazione in ecosistemi multi-fornitore. Le architetture agentiche DEVONO consentire la sperimentazione controllata, l'introduzione progressiva di nuovi modelli o servizi e il miglioramento continuo senza interruzioni del sistema. Il procurement DEVE incoraggiare l'utilizzo di componenti aperte, riusabili e, ove appropriato, open source e open weights, valutandone il contributo in termini di trasparenza, interoperabilità, autonomia operativa e sostenibilità economica. Le procedure DEVONO inoltre favorire forme di collaborazione e aggregazione tra PA, anche attraverso modelli consortili o reti stabili.

Principio 18 – Sostenibilità ambientale

Secondo il principio di sostenibilità ambientale, le PA adottano sistemi di IA secondo un approccio sostenibile, attento alla tutela ambientale e coerente con i principi di sostenibilità energetica.

In fase di sviluppo, i sistemi DEVONO essere progettati tenendo conto dell'efficienza energetica e computazionale, privilegiando modelli proporzionati. L'uso di architetture agentiche DEVE inoltre consentire l'ottimizzazione dinamica dei carichi e la riduzione degli sprechi energetici. In fase di procurement, le procedure di gara DEVONO includere criteri di sostenibilità ambientale riferiti all'intero stack IA (energia, infrastrutture, modelli, servizi). Il procurement, inoltre, DEVE favorire soluzioni che dimostrino misurabilità e riduzione dell'impatto ambientale nel tempo.

Correlazione tra i principi per l'Adozione, lo Sviluppo e il Procurement di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione

Principio 19 – Formazione e sviluppo delle competenze

Secondo il principio di formazione e sviluppo delle competenze, le PA investono nella formazione del proprio personale e promuovono iniziative di alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, al fine di garantire un'adozione dell'IA consapevole, inclusiva e responsabile. Lo sviluppo DEVE essere accompagnato da trasferimento strutturato di competenze verso il personale della PA, includendo conoscenze su architettura, orchestrazione, modelli, dati e rischi. I sistemi DEVONO inoltre essere progettati in modo da essere comprensibili, gestibili e governabili dal personale interno. In fase di procurement, i contratti DEVONO prevedere formazione continua, documentazione completa e affiancamento operativo strutturato. Il procurement DEVE inoltre evitare soluzioni che richiedano competenze esclusive o non trasferibili, riducendo la dipendenza da singoli fornitori.


Principio 20 – Rafforzamento dell'organizzazione e delle infrastrutture

Secondo il principio di rafforzamento dell'organizzazione e delle infrastrutture, le PA ottimizzano il proprio assetto organizzativo e le infrastrutture tecnologiche, anche in forma aggregata o condivisa, per sostenere la trasformazione digitale e migliorare sicurezza e resilienza. In fase di sviluppo, i sistemi DEVONO essere progettati secondo architetture a servizi, con orchestrazione controllata dalla PA, separazione dei componenti e possibilità di gestione centralizzata o federata. Le architetture agentiche DEVONO supportare modelli organizzativi aggregati, condivisi o cooperativi tra PA. Il procurement DEVE sostenere modelli architeturali che rafforzino il controllo, la resilienza e l'autonomia operativa dell'amministrazione. Le procedure, inoltre, DEVONO favorire soluzioni riusabili, condivisibili e interoperabili tra più PA, anche attraverso accordi quadro o modelli consortili.



- ***www.consiglionazionaleforense.it***
- ***www.fiif.it***
- ***www.pergliavvocati.it***

CONDIZIONI D'USO



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con [licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/). Per ottenere la versione in formato modificabile contattare l'autore

